

Per le partite Iva la vita diventa un po' più semplice

Quali sono le semplificazioni delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate introdotte per i titolari di partita Iva?

A partire dal 1° gennaio si alleggeriscono gli adempimenti fiscali per i titolari di partita Iva che adottano il regime facoltativo di comunicazione telematica giornaliera all'Agenzia delle Entrate dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione. Con un apposito regolamento saranno stabilite le informazioni da annotare nei registri IVA e saranno eliminati gli obblighi di trasmissione all'Agenzia di dati e dichiarazioni contenenti informazioni già ricomprese nelle comunicazioni giornaliere.

Dalla data di entrata in vigore dell'apposito decreto attuativo le comunicazioni giornaliere sostituiranno gli obblighi attualmente previsti in materia di: comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto "spesometro", da ultimo attuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013); comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio in paesi black list; comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi con scrittura privata e non registrati; comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute da



parte di chi cede beni o fornisce servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta; presentazione in via telematica all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi ricevuti da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

A chi si avvale della trasmissione telematica giornaliera, inoltre, non si renderanno applicabili: le regole sulla solidarietà del cessionario per il pagamento dell'Iva in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale; le regole relative alla solidarietà dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.

A partire dal 2014, anno d'imposta 2013, anche i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno

un sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto a effettuare il conguaglio, come ad esempio i contribuenti che hanno perso il lavoro senza trovare un nuovo impiego possono avvalersi dell'assistenza fiscale dei Caf o dei professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), presentando il modello 730 al posto di Unico.

Se dalla dichiarazione emerge un debito tributario, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche il modello di versamento F24 oppure lo consegna compilato al contribuente che effettua il pagamento. Se dalla dichiarazione emerge un credito, in assenza del sostituto d'imposta, il rimborso è eseguito dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato finale della dichiarazione. Per le dichiarazioni 2013, relative all'anno d'imposta 2012, il modello 730 può essere presentato solo se dal modello risulta un credito. I rimborsi sono eseguiti in tempi rapidi perché l'Agenzia delle Entrate provvede a restituire gli importi a credito in base al risultato finale della dichiarazione, senza attendere l'esito delle procedure di liquidazione automatizzata. Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito tributario, il contribuente può avvalersi di chi presta l'assistenza fiscale anche per versare le imposte dovute.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO / 1

Come difendersi dal mobbing del titolare

Il mio datore di lavoro mi assegna incarichi mortificanti, mi impedisce l'aggiornamento professionale, mi impone continui trasferimenti. Questa situazione mi ha causato una sindrome ansioso-depressiva. Come tutelarmi?

La condotta descritta integra un'ipotesi di mobbing alla stregua della definizione elaborata dall'Inail che ha qualificato il fenomeno come l'attività ostile posta in essere dal datore di lavoro per isolare il dipendente e indurlo all'allontanamento dal posto di lavoro. L'Istituto menziona fra le pratiche censurabili la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti, l'esclusione da iniziative formative ed i trasferimenti ingiustificati. Per tutelarsi ed ottenere il ristoro del danno alla salute è possibile rivolgersi al Giudice del lavoro dando prova dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro, del suo intento persecutorio, della patologia insorta e del nesso tra la condotta del datore e il pregiudizio alla salute (cfr. Cassazione, sentenza 1012 del 2013).

Emanuela Rossetti
avvocato

LAVORO / 2

Come migliorare lo "stato d'animo" per crescere

Vorrei apprendere tecniche finalizzate alla gestione dello stato d'animo, è possibile?

Le situazioni in genere influiscono sullo stato d'animo della persona e lo stato d'animo alterato genera reazioni conseguenti. E' pertanto fondamentale che il professionista sia in grado di controllare e gestire i propri stati d'animo.

E' certamente possibile imparare, attraverso un percorso personalizzato di natura formativa, ad essere padroni del proprio stato d'animo ed arrivare ad accedere, di volta in volta, allo stato d'animo utile in una determinata situazione.

Inutile sottolineare quanto sia utile approcciare un cliente con uno stato d'animo negativo e quanto invece con uno stato d'animo aperto, positivo, costruttivo. Diventare padroni del proprio stato d'animo è passo necessario alla crescita di ogni persona finalizzata all'incremento del benessere individuale, sia esso concernente il lavoro, lo sport, che la vita di ogni giorno.

Dott. Andrea Bizzotto
Forma srl

LAVORO / 3

Come calcolare gli incentivi sulle assunzioni

A quanto ammonta l'incentivo per l'assunzione di soggetti percettori di Aspi?

Con circolare 175/2013 l'Inps ha reso operative l'incentivo per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), previste dal c.d. decreto lavoro (D.L. 76/13). Tra i soggetti destinatari rientrano anche coloro che hanno titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora ottenuta pur avendo inoltrato l'istanza di concessione. Si potrà accedere al beneficio anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di rapporti a tempo determinato già instaurati con un lavoratore, titolare di indennità ASPI, la cui prestazione è sospesa in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

L'incentivo per il datore di lavoro è pari al 50% del trattamento ASPI che sarebbe stato corrisposto al lavoratore qualora avesse mantenuto lo stato di disoccupazione. L'agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione la sua durata varia in funzione alla durata del trattamento previsto per il percettore (attualmente in regime transitorio).

Fabio Ardau
Consulente del lavoro